



FONDAZIONE FORENSE MODENESE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

IL REATO DI FEMMINICIDIO

Analisi della Legge n. 181/25

La fase delle indagini alla luce della riforma

Intervento a cura di

Luca Masini
Procuratore della Repubblica di Modena

Camera di Commercio di Modena
23 gennaio 2026

Il nuovo delitto di *femminicidio* (Art. 577-bis c.p.)

L'art. 1, comma 1 lettera a) della L. 181/2025 introduce nel codice penale la fattispecie autonoma di “***femminicidio***”, connotata da specifici elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio (art. 575 c.p.).

SOGGETTO PASSIVO: può essere soltanto una **DONNA**. In ossequio ai principi di stretta legalità, deve considerarsi tale solo chi all'anagrafe è registrata come donna in quanto fisiologicamente tale (divieto di analogia).

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

FINALITÀ O TIPICITÀ DELLA CONDOTTA: la norma richiede tassativamente che l'omicidio avvenga mediante una delle seguenti condotte:

- 1) atto “***di odio***” o “***di discriminazione***” o “***di prevaricazione***”;
- 2) atto “***di controllo o possesso o dominio in quanto donna***”;
- 3) (re)azione di fronte “***al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo***”;
- 4) Atto finalisticamente orientato alla “***limitazione delle sue libertà individuali***”.

Se non ricorrono questi elementi qualificanti (surplus di disvalore), si applica l'art. 575 c.p.

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

—
La logica alla base del femminicidio è quella di neutralizzare una persona come atto di controllo, dominio e possesso.

IL PROCESSO DI REIFICAZIONE:

Si passa dalla donna controllata alla donna dominata, fino alla donna posseduta. La vittima, da oggetto di forme di controllo, passa ad essere percepita come una “**cosa**”.

PROBLEMATICATA PROBATORIA:

L'accertamento richiederà di comprendere il *surplus* di disvalore della condotta fondato sull'atteggiamento culturale del soggetto che agisce (che odia e discrimina una donna in quanto tale).

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

In attesa di indirizzi giurisprudenziali specifici, ci si avvale dell'esperienza maturata nelle indagini in materia di delitti da Codice Rosso e dell'attuale panorama normativo/giurisprudenziale:

1) ATTI DI DISCRIMINAZIONE:

Diretta conseguenza del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che impone la parità di trattamento tra uomo e donna.

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

— 2) ATTI DI PREVARICAZIONE:

Si richiamano i principi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. n. 23104/2021) ha elaborato nell'ambito del reato di cui all'art. 572 c.p., definendo gli **atti di prevaricazione come condotte fisiche o morali idonee a ledere l'integrità psico-fisica** della persona offesa all'interno di contesti familiari o di affidamento in cui la stessa dovrebbe invece ricevere protezione e, comunque, in quei contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una parte nei confronti dell'altra (cfr. Cass. Pen. n. 5258/2016 e 809/2023).

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

3) ATTI DI POSSESSO E DOMINIO:

Per i concetti di «***possesso***» e «***dominio***» si rinvia alla giurisprudenza su:

- Atti persecutori (art. 612-bis c.p., cfr. Cass. Pen. sent. n. 9966/2017; Cass. Pen. sent. n. 20786/2019);
- Maltrattamenti (art. 572 c.p., Cass. Pen. Sent. 20870/2025).

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

4) IL RIFIUTO DELLA DONNA DI INSTAURARE O MANTENERE UN RAPPORTO AFFETTIVO:

La condotta di reazione al «*rifiuto*» presuppone una relazione affettiva.

Per «relazione affettiva» s'intende:

1. non solo la stabile condivisione della vita comune (convivenza);
2. ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.

Le quattro condotte tipiche previste all'art. 577-bis c.p.

—

Il fulcro è il sentimento affettivo, non la coabitazione fisica.

(Cfr. Cass. Pen. nn. 11920/2018 e 25516/2024)

Le modifiche al delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)

Le modifiche al delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)

L'ESTENSIONE SOGGETTIVA

La novella prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «**non più convivente**» quando «**l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione**», così resolvendo il dubbio sull'applicabilità dell'art. 572 c.p. (o dell'art. 612-bis c.p.) per condotte vessatorie commesse ai danni dell'ex partner in occasione degli incontri per la gestione dei figli minori secondo i tempi stabiliti dal giudice civile.

Le modifiche al delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)

—

IL NUOVO COMMA 5 (Aggravante Speciale).

Il legislatore ha previsto un aumento di pena **da un terzo alla metà** se il delitto di maltrattamenti è commesso con le finalità tipiche del femminicidio (odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, rifiuto relazione, limitazione libertà).

L'introduzione dell'art. 572 bis c.p.

L'introduzione dell'art. 572 bis c.p.



LA CONFISCA OBBLIGATORIA

Ulteriore novità è costituita dalla previsione di confisca obbligatoria dei beni, inclusi STRUMENTI INFORMATICI, TELEMATICI o TELEFONI CELLULARI utilizzati per commettere il reato di cui all'art. 572 c.p.

Si applica sia in caso di condanna che di patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

L'introduzione dell'art. 572 bis c.p.

—

Con l'introduzione dell'art. 572 bis c.p. il legislatore ha compreso l'importanza dello strumento informatico al cui interno molto spesso è memorizzata la prova del delitto.

Ancor prima della confisca è necessario, quindi, prevedere l'apprensione dello strumento informatico, cui si procederà allorquando vi siano elementi di prova che dimostrino che lo stesso sia utilizzato per commettere il delitto di maltrattamenti in famiglia.

L'Aggravante di Genere

L'Aggravante di Genere

Il Legislatore ha inserito una clausola trasversale (cd. «**aggravante di genere**») applicabile quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione o possesso in quanto donna.

«quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»

L'Aggravante di Genere

—

Ritroviamo l'«*aggravante di genere*» nei tipici delitti da *Codice Rosso*...

L'Aggravante di Genere – Ambito applicativo

aumento da 1/3 a 1/2

➤ **maltrattamenti in famiglia** (nuovo art. 572 co. 5 c.p.);

aumento da 1/3 a 1/2

➤ **lesioni personali** (nuovo art. 585 co. 4 c.p., con rinvio agli artt. 582, 583, 583-bis c.p.);

aumento di 1/3

➤ **violenza sessuale** (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.);

L'Aggravante di Genere – Ambito applicativo

aumento da 1/3 a 2/3

➤ **atti persecutori** (nuovo art. 612-bis co. 4 c.p.);

aumento da 1/3 a 1/2

➤ **interruzione gravidanza non consensuale**
(nuovo art. 593-ter co. 6 c.p.);

aumento da 1/3 a 2/3

➤ ***revenge porn*** (612-ter co. 5 c.p.).

Procedibilità Lesioni (Art. 582 c.p.)

ASPETTO PROCEDURALE CRITICO:

L'introduzione della cd. «aggravante di genere» all'art. 585 c.p. al comma 4, **inserita senza alcun coordinamento sul comma 1 del medesimo articolo**, ha determinato che il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) diviene **PROCEDIBILE D'UFFICIO**, anche se le lesioni sono lievi, al ricorrere, come detto, dei «motivi a delinquere» introdotti dal legislatore.

L'assunzione di informazioni dalla persona offesa (Art. 362 co. 1 ter c.p.p.)

L'assunzione di informazioni dalla persona offesa (Art. 362 co. 1 ter c.p.p.)

—

La legge 181/2025 interviene anche sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p., avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nel termine di **tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.**

L'assunzione di informazioni dalla persona offesa (Art. 362 co. 1 ter c.p.p.)

L'obbligo ora include:

1. **l'art. 575 c.p. nella forma tentata**, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
2. **l' 577-bis c.p.** nella forma tentata;
3. **l' art. 572 c.p.**, consumato o tentato;
4. **l'art. 593-ter**, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, consumato o tentato;

L'assunzione di informazioni dalla persona offesa (Art. 362 co. 1 ter c.p.p.)

-
4. **gli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,** consumati o tentati;
 5. **l'art.612-bis c.p.,** consumato o tentato;
 6. **l'art.612-ter c.p.,** consumato o tentato;
 7. **gli artt. 582 e 583-quinquies c.p.,** nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, *quarto comma*.

La delegabilità dell'assunzione delle informazioni dalla p.o.

—

“Il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale”

(art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.)

La delegabilità dell'assunzione delle informazioni dalla p.o.

REGOLA GENERALE:

Il PM provvede PERSONALMENTE all'audizione se la P.O. avanza richiesta motivata e tempestiva (salva possibilità di delega con decreto motivato).

DIVIETO ASSOLUTO DI DELEGA:

L'audizione **NON** può essere delegata quando si procede per **STALKING AGGRAVATO DI GENERE (612-bis comma 4 c.p.)**.

La richiesta «*motivata e tempestiva*»

TEMPESTIVITÀ (Rif. Art. 90-bis):

Deve essere formulata al momento delle prime dichiarazioni o sin dal primo contatto con l'autorità (solitamente al momento della querela).

MOTIVAZIONE:

Deve fondarsi sulla gravità del fatto e sulle condizioni di vulnerabilità della vittima, sulle qualità dell'indagato, tali per cui solo l'audizione diretta da parte del magistrato può garantire tutela immediata.

La gestione della richiesta di audizione personale

La nuova disposizione prevede che, a seguito della richiesta motivata della persona offesa di essere sentita personalmente dal P.M., quest'ultimo possa derogarvi adottando un “***decreto motivato***”.

La gestione della richiesta di audizione personale

—

Il decreto motivato di non audizione della persona offesa potrà anche essere sintetico nei contenuti, **valutato il fatto di causa in relazione alle condizioni della persona offesa e alle esigenze di tutela**, rilevando che l'attuale situazione non esiga l'audizione personale, essendo utilmente delegabile alla polizia giudiziaria l'incombente.

La gestione della richiesta di audizione personale

—

Si pensi, a titolo esemplificativo:

- alla necessità di concentrare in un unico spazio temporale la presentazione della denuncia/querela e l'ascolto della persona offesa laddove quest'ultima sia ancora convivente con la persona denunciata, sicché la convocazione per procedere all'ascolto davanti al p.m. la esporrebbe a rischio;

La gestione della richiesta di audizione personale

- quando sussistono eccezionali ragioni di urgenza anche in relazione alla necessità di valutare il quadro cautelare;
- in presenza di un elevato numero di richieste di audizione personale da parte del p.m. che non consentono di escutere tutte le persone richiedenti entro il termine di legge.

La gestione della richiesta di audizione personale

—

Potrebbe accadere che, data la delega di audizione alla polizia giudiziaria, la persona offesa si presenti all'incombente presentando la motivata richiesta di essere sentita dal Pubblico Ministero. In questo caso, la polizia giudiziaria procederà comunque all'audizione della persona offesa, trasmettendo immediatamente il relativo verbale segnalando l'esistenza della suddetta richiesta per le valutazioni del magistrato di turno esterno.

La gestione della richiesta di audizione personale

Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p. e la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, va detto che:

1. l'obbligo di audizione del P.M. non è automatico, ma sorgerà solo dopo che il Pubblico Ministero abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta;

La gestione della richiesta di audizione personale

—

2. qualora la richiesta formulata dalla persona offesa sia stata ritenuta intempestiva o immotivata da parte del Pubblico Ministero di turno esterno (assegnatario del procedimento), questi **ne darà atto in specifico provvedimento motivato** sulle ragioni per cui l'istanza non può essere accolta e, contestualmente, delegherà l'audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato, rispettando il canonico termine dei tre giorni;

La gestione della richiesta di audizione personale

—

3. qualora il PM di turno esterno ritenga di valutare positivamente la richiesta di audizione personale della persona offesa, sussistendone i presupposti della tempestività e della motivazione, disporrà, anche per le vie brevi, la citazione della persona offesa presso la Procura della Repubblica di Modena (indicando data e orario) incaricando per la notifica la polizia giudiziaria che ha acquisito la richiesta.

**FASCICOLI ISCRITTI NEL PERIODO
17/12/2025 - 19/01/2026
IN PRESENZA DELLA NEO-INTRODOTTA
AGGRAVANTE DI GENERE**

**I dati statistici
a seguito
dell'entrata in
vigore della L.
181/2025.**

	572 C. 5 CP	582- 585 C. 4 CP	609 TER N. 5 - TER. 1 CP	612 BIS C. 4 CP	593 TER C. 6 CP	612 TER C. 5 CP
MOD. 21	5	1	0	6	0	0
MOD. 44	1	0	0	1	0	0

Modifiche in materia di intercettazioni

Modifiche in materia di intercettazioni

La cd. «aggravante di genere» neo-introdotta ha prodotto anche effetti di natura procedurale/processuale, aggiungendo al comma 3 dell'art. 267 c.p.p. un ulteriore periodo, in forza del quale **il limite massimo di 45 giorni di durata complessiva delle operazioni di intercettazione (introdotto dalla legge 31 marzo 2025, n. 47) non trova applicazione in una serie di reati riconducibili al tema della *violenza contro le donne*:**

- *femminicidio* di cui all'art. 577-bis c.p.;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del co. 5;

Modifiche in materia di intercettazioni

—

- lesioni di cui agli artt. 582-585 co. 1 (lesioni personali), 583-585 co. 1 (lesioni gravi o gravissime), 583-bis-585 co. 1 (mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quinquies 585 co. 1 (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585 co. 1, nei casi in cui siano (ulteriormente) aggravate ai sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.;
- interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter c.p., aggravato ai sensi del co. 6;

Modifiche in materia di intercettazioni

—

- violenza sessuale di cui all'art. 609-ter c.p., aggravato ai sensi del co. 1 n. 5-ter.1;
- atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p., aggravato ai sensi del co. 4;
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-*ter* c.p., aggravato ai sensi del co. 5.

I criteri di scelta delle misure cautelari

I criteri di scelta delle misure cautelari

—
L'aggravante di genere influisce anche sui criteri di scelta delle misure cautelari.

Invero, il legislatore ha riscritto in più punti l'articolo 275 c.p.p. intervenendo sul comma 2-bis ed introducendo il comma 3.1:

- **quanto al comma 2-bis**, ha esteso ad una molteplicità di reati (anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo) la **possibilità di applicare la custodia in carcere altresì nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione** (possibilità sinora limitata ad alcuni reati)

I criteri di scelta delle misure cautelari

- **quanto al nuovo comma 3.1** si prevede, in caso di esigenze cautelari, **la presunzione relativa di adeguatezza** degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per:
- ✓ il delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576 co.1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co.1 n.1 e co. 2 c.p.;
 - ✓ il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., nella forma tentata;
 - ✓ per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, co.1 n.1 e 585 co.4, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6, 612-bis co. 2,3 e 4 e 612-ter co. 3,4 e 5 c.p.

I criteri di scelta delle misure cautelari

—
NOTA BENE:

per i delitti appena elencati (art. 275 co. 3.1 c.p.p.) la “*prima scelta*” cautelare sarà quella custodiale **degli arresti domiciliari o del carcere**, salvo che **le esigenze cautelari “*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*”**, purché mettano al riparo la persona offesa dal “*pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica*” (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.).

I criteri di scelta delle misure cautelari

—
Viene quindi richiesto prima al Pubblico Ministero e poi al Giudice una previsione di adeguatezza non sempre agevole...



**Divieto di avvicinamento e
allontanamento dalla casa
familiare.**

Le nuove distanze minime.

Divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare.

Le nuove distanze minime.

Il legislatore ha esteso **da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.), deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro), nonché della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282 ter c.p.p.) deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (283 ter comma 1), nonché dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva (282 ter comma 2 c.p.p.).

Le modifiche all'art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo)

Le modifiche all'art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo)

—
Il legislatore è intervenuto sull'art. 316 c.p.p. mediante modifica al comma 1-bis, nonché mediante l'inserimento del comma 1-ter:

- **quanto al comma 1-bis**, consentendo (nel caso di omicidio di persona legata al colpevole da relazione affettiva) il sequestro dei beni anche in assenza di una *stabile convivenza* tra vittima e reo, **a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;**

Le modifiche all'art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo)

-
- **quanto al comma 1-ter**, prevedendo che, quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362 co. 1-ter c.p.p., qualora vi sia fondata ragione di ritenere che **manchino o si disperdano** le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, il P.M. possa chiedere il sequestro conservativo di cui al comma 1, ma in tal caso, il sequestro, se disposto, perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

Le modifiche all'art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo)

—
Ad ogni modo, è auspicabile ed opportuno che le vittime di reati da Codice Rosso all'atto della querela - proposta sia personalmente sia tramite il difensore di fiducia – specifichino l'attività lavorativa del coniuge/convivente denunciato e, preferibilmente, la capacità reddituale ed i beni mobili e immobili intestati stesso, allo scopo di consentire al Pubblico Ministero che procede di determinarsi:

Le modifiche all'art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo)

—

1. in ordine alla richiesta ex art. 282 bis co. 3 c.p.p. avuto riguardo al pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare dell'allontanamento familiare, rimangano prive di mezzi di sostentamento adeguati;
2. in ordine alla richiesta di sequestro conservativo di cui si è detto in precedenza.

Il coordinamento Civile-Penale

Il nuovo art. 64-bis disp. att. c.p.p.

Il coordinamento Civile-Penale

Il nuovo art. 64-bis disp. att. c.p.p.

— NUOVI OBBLIGHI DEL PM NEI REATI COMMESSI IN AMBITO «FAMILIARE»:

1. ACCERTAMENTO: Deve verificare pendenza cause separazione/affidamento.

2. TRASMISSIONE ATTI AL GIUDICE CIVILE (Senza ritardo):

- Verbali arresto/fermo;
- Misure cautelari (e revoche);
- Avviso conclusione indagini;
- Atti relativi all'esercizio dell'azione penale.

Il coordinamento Civile-Penale

Il nuovo art. 64-bis disp. att. c.p.p.

—

In tale ottica è fondamentale che in sede di denuncia la persona offesa dichiari se è in corso una causa di separazione e/o affidamento.

FINE

Grazie per l'attenzione
